



CITTÀ DI CHIVASSO

- CITTA' METROPOLITANA DI TORINO -

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28/09/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03/02/2025

Art. 25 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29 luglio 2025

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare
- Art. 3 - Regolamenti che disciplinano singole risorse di entrata

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

- Art. 4 - Definizione delle entrate
- Art. 5 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 6 - Approvazione di aliquote e tariffe
- Art. 7 - Agevolazioni

TITOLO III - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

- Art. 8 - Statuto del contribuente
- Art. 9 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
- Art. 10 - Pubblicità dei provvedimenti comunali e documenti di prassi
- Art. 11 - Rapporti con i cittadini
- Art. 12 - Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 12bis – Principio del contraddittorio
- Art. 12ter – Annullabilità degli atti tributari
- Art. 12 quater – Nullità degli atti tributari
- Art. 12quinquies – Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario
- Art. 12sexies – Divieto di divulgazione dei dati del contribuente
- Art. 12septies – Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori del contribuente
- Art. 12octies – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

TITOLO IV - RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- Art. 13 - Forme di gestione
- Art. 14 - Modalità di pagamento dei tributi
- Art. 15 - Attività di controllo delle entrate
- Art. 16 - Accertamento delle entrate tributarie
- Art. 17 - Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 18 - Notificazione degli atti
- Art. 19 – Interessi
- Art. 20 - Importi minimi
- Art. 21 - Riscossione coattiva delle entrate
- Art. 22 – Rimborsi
- Art. 23 - Compensazione
- Art. 24 - Scadenze per la riscossione delle entrate
- Art. 25 - Dilazioni di pagamento
- Art. 26 - Insinuazione nel passivo del fallimento
- Art. 27 - Transazione dei crediti derivanti da entrate non tributarie

TITOLO V - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

- Art. 28 - Diritto di interpello del contribuente
- Art. 29 - Presentazione dell'istanza di interpello
- Art. 30 - Istanza di interpello
- Art. 31 - Adempimenti del Comune
- Art. 32 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

CAPO II - AUTOTUTELA

- Art. 33 - L'esercizio del potere di autotutela tributaria
- Art. 34 - Autotutela obbligatoria
- Art. 35 - Autotutela facoltativa

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 36 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 37 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione
- Art. 38 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione
- Art. 39 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 40 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente
- Art. 41 - Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento
- Art. 42 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 43 - Perfezionamento della definizione
- Art. 44 - Effetti della definizione
- Art. 45 - Riduzione della sanzione

[CAPO IV

[Art. 46 – abrogato dal 2025 con deliberazione C.C. n. ____ del ____]

TITOLO VI - SANZIONI TRIBUTARIE E RAVVEDIMENTO OPEROSO

- Art. 47 - Determinazione ed irrogazione delle sanzioni tributarie non penali e delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie
- Art. 48 - Ravvedimento operoso

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

- Art. 49 - Disposizioni finali
- Art. 50 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione della disposizione dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446 e dell'art. 50 della Legge 27/12/1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Le norme del presente regolamento sono altresì finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, in applicazione dello Statuto dei Diritti del contribuente di cui alla Legge 212/2000 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
- 2bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi tributari di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
- 2ter. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta delle entrate, ovvero all'affidatario o al concessionario, nel caso di gestione esternalizzata delle stesse.
3. Il regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie del Comune di Chivasso.
4. Il presente regolamento viene disciplinato nel rispetto, inoltre, dell'art. 1 dei commi da 158 a 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 e dell'art. 1 commi da 784 a 804 della Legge 27/12/2019 n. 160.
5. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano con esse in contrasto. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con il regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.

Art. 3

Regolamenti che disciplinano singole risorse di entrata

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singola entrata, può essere disciplinata, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e delle leggi specifiche di settore, con appositi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera a) e f) del D.Lgs. 267/2000.
2. I regolamenti delle entrate sono approvati dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro tale termine.
- 2bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal precedente comma 2, oltre che da altre specifiche disposizioni normative, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
- 2ter. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I regolamenti sulle entrate tributarie sono inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del medesimo Ministero, entro i termini previsti dalla normativa di settore.

TITOLO II

ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

Art. 4

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
3. Non sono soggette al presente regolamento i trasferimenti statali, regionali, provinciali o di altri enti pubblici e privati.

Art. 5

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate i Dirigenti o i Responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. Il Funzionario Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, fatte salve le competenze comunque assegnate al Responsabile del Servizio Tributi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 6

Approvazione di aliquote e tariffe

1. Il Consiglio comunale ha competenza per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote e tariffe, laddove espressamente previsto da specifiche norme di legge. Ha inoltre competenza per la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera f) del D. Lgs. 267 del 18/8/2000.
2. Se non espressamente riservata al Consiglio Comunale da specifiche norme di legge, compete alla Giunta Comunale la fissazione delle aliquote/tariffe dei tributi e di quelle per la fruizione dei beni e dei servizi, nonché la variazione delle stesse.
3. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
4. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.

Art. 7

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni e le esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitino di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO III

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 8
Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel D.Lgs. n. 212/2000 e successive modifiche e integrazioni, recante lo "Statuto del Contribuente".

Art. 9
Chiarezza e trasparenza delle
disposizioni tributarie

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.

Art. 10
Pubblicità dei provvedimenti
comunali e documenti di prassi

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti i tributi comunali mediante:
 - a) apertura di sportelli di ricevimento del pubblico anche su appuntamento;
 - b) distribuzione e pubblicazione sul proprio sito internet di guide informative, circolari interpretative ed applicative;
 - c) affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - d) comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale;
 - e) spazi informativi sul sito del Comune.
2. Sul sito internet sono consultabili i regolamenti e le deliberazioni tariffarie in materia di tributi.

Art. 11
Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione trasparenza, pubblicità e buona fede.
2. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge e pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi.
3. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
4. Presso gli uffici competenti e presso lo Sportello Unico Polivalente vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 12
Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Ferme restando le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti, al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal medesimo contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa. E' facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.
5. L'amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, ai sensi

delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

Articolo 12bis **Principio del contraddittorio**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria:
 - a. basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino o conseguano in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
 - b. basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
 - c. gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti di liquidazione;
 - d. gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti;
 - e. ogni altro atto la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano qui di seguito gli atti per i quali non sussiste, pertanto, il diritto al contraddittorio:
 - a. gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, e relative sanzioni, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente o delle informazioni per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione, in quanto già nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo,

- i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
- b. gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c. gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva oppure che scaturiscono sulla base di meri incroci di dati;
 - d. il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - e. gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e conseguente irrogazione delle sanzioni;
 - f. gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
 - g. il ruolo, la cartella o l'ingiunzione di pagamento;
 - h. gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (intimazione ad adempiere), nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - i. gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - j. il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - k. il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
 - l. il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - m. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - n. il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela obbligatoria o facoltativa.
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
7. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.
8. Per consentire il contraddittorio, l'Ufficio competente notifica al contribuente, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali, uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. È facoltà del

contribuente chiedere altresì di essere convocato, nonchè del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, di convocare il contribuente.

9. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente
 - b) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - c) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - e) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - f) l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
 - g) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni, qualora ricorra la fattispecie.
10. Nel caso di convocazione del contribuente di cui al comma 8, se necessario, può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
11. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del Titolo V Capo III del presente regolamento.
12. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
13. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
14. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 9 lettera e). L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
15. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 9 lettera e) sia successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
16. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 12ter **Annullabilità degli atti tributari**

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce causa di annullabilità, ma mera irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui al successivo art. 16 comma 4.

Articolo 12quater **Nullità degli atti tributari**

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 12quinquies **Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario**

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti.
3. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale, che devono essere specificatamente indicati nell'atto di accertamento.

Articolo 12sexies **Divieto di divulgazione dei dati del contribuente**

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso

l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.

2. E' fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 12septies

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 12octies

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.
4. A tal fine il Comune deve notificare al contribuente la specifica tipologia di atto tributario che oltre ad essere rispondente alle previsioni normative sia più adatto al rispetto del principio di proporzionalità. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

TITOLO IV

RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 13

Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi comunali, ove non affidate alla competente Agenzia delle Entrate Riscossione, possono essere utilizzate, singolarmente per ogni entrata ovvero cumulativamente per più categorie, le forme di gestione di cui agli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.
3. L'attività di accertamento dei tributi può essere effettuata dal Comune anche nelle forme associate previste dalla Parte I, Titolo II Capo V del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 ai sensi dell'art. 52, comma quinto, lettera a), del D.Lgs. 446/97.
4. La forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed equità.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.
6. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
7. In caso di affidamento a terzi, il versamento delle entrate deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (limitatamente alle entrate per le quali tale versamento è consentito dalle disposizioni normative), o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA), o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice, restando ferme le diverse disposizioni delle singole entrate.
8. Le attività di riscossione, liquidazione ed accertamento, possono anche essere svolte tramite il supporto di terzi, rimanendo in capo all'ente impositore, la titolarità degli atti stessi.
9. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

Art. 14
Modalità di pagamento dei tributi

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

Art. 15
Attività di controllo delle entrate

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Funzionario Responsabile ed i Servizi o soggetti terzi a ciò dedicati si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente, quando richiesta dalla vigente normativa.
2. La Giunta Comunale, tenuto conto della struttura organizzativa dei servizi interessati, con riferimento alle risorse umane disponibili, alle relative professionalità e alla dotazione tecnica e informatica, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, ovvero con apposita delibera può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento, può individuare criteri selettivi per indirizzare l'attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento e/o recupero evasione delle diverse tipologie di entrata.
3. Il Dirigente o il Funzionario Responsabile dell'Entrata può affidare a terzi, ogni attività di rilevazione materiale, quale presupposto necessario all'accertamento dell'entrata

Art. 16
Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere improntata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata o attraverso la piattaforma delle notifiche digitali di cui all'art. 26 del decreto legge n. 76/2020, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e s.m.e.i.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati, a pena di annullabilità, indicando specificatamente i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti. Se la motivazione

fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono altresì contenere l'indicazione:
 - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) del responsabile del procedimento;
 - c) dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto in sede di autotutela;
 - d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f) dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g) della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
- 4-bis. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
- 4-ter. Sugli avvisi di accertamento esecutivo, con riferimento agli interessi applicati, devono indicare la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.
- 4quater. Le disposizioni del comma precedente si applicano altresì agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti.
5. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
6. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
7. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
8. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 21.
9. Il contenuto degli avvisi di cui ai commi 6, 7 e 8 è riprodotto altresì nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle

sanzioni.

10. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del singolo Tributo che, normalmente, coincide con il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi.
11. La firma autografa del Funzionario responsabile dell'entrata apposte sugli atti elaborati da sistemi informativi automatizzati, relativi alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate comunali, possono essere sostituite dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario designato, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della L. n. 549/1995 e dell'articolo 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993. Le firme autografe dei medesimi soggetti responsabili possono essere sostituite dalla firma digitale. In tal caso, se la notifica non può avvenire in formato digitale, è notificata una copia analogica dell'atto conforme all'originale informatico.
12. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art. 17

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rivelazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio che dovrà altresì contestarne l'eventuale mancato pagamento.
3. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
4. Esso deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dello stesso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.
5. L'atto deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento.
6. L'atto deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 21.
7. Il contenuto degli atti di cui ai commi 4, 5 e 6 è riprodotto altresì nei successivi atti da notificare al debitore, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
8. Gli atti sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile della singola Entrata, come definito nel precedente articolo 8.

Art. 18

Notificazione degli atti

1. Gli atti di accertamento dei tributi e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Responsabile dell'Entrata o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC, ovvero attraverso la piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 76/2020. Analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 158 della Legge 27/12/2006 n. 296, per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
3. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.
4. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le entrate comunali, tributi compresi, anche se diversamente previsto dai singoli regolamenti.
6. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.
7. Ai sensi dell'art. 7-sexies commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla. La nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.

8. Ai sensi dell'art. 7-sexies comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.

Art. 19 **Interessi**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale, a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.
2. L'avviso di accertamento o l'atto di riscossione provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto ovvero entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso.
3. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 20 **Importi minimi**

1. Per le entrate di natura tributaria non sono richiesti i versamenti e non vengono effettuati i rimborsi al di sotto degli importi minimi di seguito specificati:
 - a) 12,00 Euro per pagamenti o rimborsi riferiti ai tributi la cui determinazione avviene su base annua.
 - b) 2,00 Euro per pagamenti o rimborsi riferiti a tutti i tributi la cui determinazione avviene su base giornaliera o di frazione di anno, e nei casi di pagamenti dovuti a titolo di conguaglio spontaneo per insufficiente versamento.
2. Il limite di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. I limiti minimi previsti dal presente articolo non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio titolare dell'entrata è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
5. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto, se la frazione è uguale od inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 21 **Riscossione coattiva delle entrate**

1. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 e seguenti della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;

2. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente, da notificarsi per gli avvisi di accertamento emessi prima del 1° gennaio 2020, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a), decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
4. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 794 della L. n. 160/2019, gli avvisi di accertamento non acquistano efficacia di titolo esecutivo se riguardano somme inferiori a 10,00 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero unitamente ad altri avvisi di accertamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
6. Ai sensi dell'art. 1 comma 795 della L. n. 160/2019, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, trascorsi i termini di cui al comma 1 del presente articolo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il Comune invia un sollecito di pagamento con cui il debitore è avvisato che il termine indicato nell'accertamento esecutivo è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
7. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui al comma 1, al debitore vengono addebitati gli oneri riscossione, gli interessi di mora e le spese di cui ai commi 802 e 803 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 o di cui al comma 792, lettera i) della medesima Legge n. 160/2019 in caso di affidamento all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
8. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
9. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Chivasso;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
10. Fino a diversa decisione in merito, rimangono ferme le decisioni assunte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 31 luglio 2017, adottata ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 e s.m.i. , concernenti l'affidamento ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, della riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali gestite direttamente dal Comune.
11. Con riferimento all'ambito della Regione Sicilia, l'affidamento di cui al precedente comma 10 è da intendersi effettuato nei confronti di Riscossione Sicilia SpA, atteso che la suddetta Società svolge in questa regione le stesse funzioni di Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa.

Art. 22

Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
3. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
4. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'art. 19 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00.

Art. 23

Compensazione

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali esclusivamente tra tributi della stessa natura e con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi commi.
2. Il contribuente può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
4. L'istanza prevista al comma 3 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
5. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, con le formalità di cui al precedente comma, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza per il diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.
7. Le somme a rimborso liquidate dall'Ufficio competente, su richiesta del contribuente da far pervenire all'Ufficio stesso entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento, possono essere compensate con gli importi dovuti per il medesimo tributo.
8. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 24
Scadenze per la riscossione delle entrate

1. Le scadenze per la riscossione sono determinate da leggi, regolamenti, delibere e atti amministrativi specifici di ciascuna entrata.
2. Con deliberazione della Giunta comunale, da comunicare tempestivamente al Consiglio comunale per la relativa presa d'atto in occasione della prima seduta utile, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, atti d incidere in modo rilevante sul normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Art. 25
Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria e non tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, possono essere concesse - a specifica domanda nella quale il debitore attesti di trovarsi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà - dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, nel rispetto delle regole stabilite dai commi successivi e tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo e sostenibile rispetto alla sua condizione reddituale-patrimoniale. Non sono pertanto ammessi a piani di rateizzazione i soggetti in stato di liquidazione, di insolvenza o che abbiano attivato procedure concorsuali o riconducibili al Codice della crisi d'impresa.
3. Al fine di consentire la valutazione dello stato di temporanea difficoltà economica il richiedente dovrà produrre al Funzionario Responsabile dell'entrata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante:
 - a) in caso di persone fisiche o ditte individuali: la condizione lavorativa, le proprietà immobiliari e mobiliari;
 - b) in caso di persone giuridiche: la situazione economico patrimoniale e finanziaria dell'impresa.Tra i documenti, dovranno essere presentati, almeno:
 - a) per le persone fisiche: attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
 - b) per le persone giuridiche: ultimo bilancio, dichiarazione dei redditi o scritture contabili.
4. Non si procede a dilazione per importi fino a 100,00 euro. L'importo minimo rateizzabile è pari ad € 100,01, comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese di notifica e spese per le procedure cautelari od esecutive attivate.
5. Le dilazioni sono concesse alle condizioni e nei limiti di seguito riportati:

IMPORTO	RATE MENSILI MINIMO	RATE MENSILI MASSIMO
fino 100 €	Nessuna dilazione	
Da 100,00 a 500,00 €		4
Da 501,00 a 2.000,00 €	5	12
Da 2.001,00 a 6.000,00 €	13	24
Da 6.001,00 a 20.000,00 €	25	36
Da 20.000,01 a 50.000,00 €	37	48
Oltre 50.000,00 €	49	84

6. Qualora l'importo rateizzato sia superiore a € **20.000,00** la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. È facoltà del Funzionario Responsabile dell'Entrata richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del debitore.
7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione che deve essere sottoscritto per accettazione dal debitore.
8. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 19 del presente Regolamento, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento.
9. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
10. A seguito della concessione della rateizzazione, le misure cautelari ed esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello del piano di rateizzazione, che non comporta la prescrizione del credito.
11. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure di riscossione coattiva.
12. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di **84** rate mensili. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate al punto 4 in ragione della entità dello stesso.
13. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di

dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.

14. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario/affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
15. La dilazione di pagamento può essere concessa anche su avvisi di accertamento emessi prima del 1° gennaio 2020, avuto riguardo al rispetto dei termini di decadenza della notificazione del titolo esecutivo. In tal caso l'ultima rata della dilazione non può scadere oltre i 12 mesi antecedenti a tale data.
16. Sono fatte salve le disposizioni e le condizioni appositamente previste per specifiche entrate comunali da Leggi, regolamenti o a atti amministrativi dell'ente.

Art. 26

Insinuazione nel passivo del fallimento

1. L'insinuazione nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da Società dichiarate fallite, solo se superiori all'importo di Euro 250,00.

Art. 27

Transazione dei crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228 c.3 del D.LGS. n. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni e del loro mantenimento nel conto del bilancio.

TITOLO V

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Art. 28

Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt. 1 e 11 della legge n. 212/2000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i..
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria, quando vi siano obiettive condizioni di incertezza o la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni

tributarie applicabili, o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo, anche al fine di semplificare i rapporti tra i contribuenti e l'amministrazione comunale.

3. Tale istituto consente, a ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza interpretativa delle disposizioni tributarie, di formulare quesiti al Comune mediante la presentazione di una istanza scritta allo scopo di conoscere, in via preventiva, il parere in ordine alla portata e corretta applicazione della norma rispetto a casi concreti e personali.
4. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, non configurandosi in questi incertezze interpretative.

Art. 29

Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 31.
3. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune di Chivasso; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 32.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
 - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
 - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante una delle seguenti modalità:
 - *mediante consegna diretta;*
 - *con spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;*
 - *mediante posta elettronica certificata (pec)*
 - *mediante fax.*
7. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme

tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 30

Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo rappresentante legale, compreso il codice fiscale;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale, per il quale sussistono obiettive condizioni di incertezza applicativa ed interpretativa della norma di riferimento;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si chiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;
 - e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti, anche telematici, dell'istante o del suo legale rappresentante oppure l'elezione di altro recapito quale domicilio, presso il quale devono essere effettuate - anche via fax o posta elettronica certificata - le comunicazioni del Comune;
 - f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante, ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in quest'ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei dati identificativi dell'istante;
 - b) manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - c) non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;
 - d) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;
 - e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - f) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - g) il contribuente, invitato a integrare l'istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
4. In caso di mancata indicazione degli elementi di cui al comma 1 lettere c), d), e) ed f), il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare la propria domanda entro 30 (trenta) giorni dall'invito. In tal caso, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 31

Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e debitamente motivata, sottoscritta dal Funzionario Responsabile del tributo, deve essere comunicata al contribuente, a mezzo servizio postale mediante

raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite fax o posta elettronica certificata (PEC) presso i recapiti indicati nell'istanza medesima, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello, ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo 30, comma 4. Il termine è in ogni caso sospeso tra il 1° agosto ed il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il termine di scadenza della risposta cade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo.

2. Quando non è possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati, il Funzionario Responsabile del tributo richiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso, il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo, o per la mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il Comune ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.
4. Per le questioni particolarmente complesse, il Funzionario Responsabile del Tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.
5. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito internet del Comune di Chivasso, nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza e di tutela del trattamento dei dati personali.

Art. 32

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l'istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale nella stessa prospettata. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente, purchè siano riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa, precedentemente data, nella risposta del Comune.
2. Qualora la risposta del Comune su istanze regolarmente presentate, ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il prescritto termine di 90 (novanta) giorni, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Limitatamente alla questione o fattispecie oggetto di interpello e nei confronti dell'istante, sono annullabili gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. Se il contribuente, prima della rettifica, si è già uniformato all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza) nessuna pretesa può essere avanzata dal Comune né per il recupero dell'imposta, né per le sanzioni e gli interessi.

5. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto di interpello, verificatesi successivamente alla risposta dell'ufficio e derivanti da modifiche legislative o regolamentari sopravvenute, fanno cessare l'effetto vincolante della risposta.
6. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO II AUTOTUTELA

Articolo 33 L'esercizio del potere di autotutela tributaria

1. L'esercizio del potere di autotutela tributaria è disciplinato dagli articoli 10quater "Esercizio del potere di autotutela obbligatoria" e 10quinquies "Esercizio del potere di autotutela facoltativa" della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modifiche e integrazioni, posti a fondamento dei successivi articoli 34 e 35.

Articolo 34 Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 35

Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 33, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
5. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
6. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata. In caso di mancato riscontro all'istanza, si applica il silenzio-diniego.
7. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
8. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
9. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
10. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

CAPO III

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 36

Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del

contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997 n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

Art. 37

Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 218/1997, come modificato dall'art. 4-octies del DL 30 aprile 2019 n. 34 convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 59 e dal D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, trovano applicazione solamente per le fattispecie caratterizzate dalla presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano quindi dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
6. In ogni caso resta fermo il potere/dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 38

Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a. di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - b. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;

- c. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
- d. su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
- e. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 39

Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c) degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 40

Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema

di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.

2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. *[abrogato dal 2025]*
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 41

Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 40 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 37.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
- 4bis. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 42

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente,

l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo delegato o rappresentante nominato nelle forme di legge) e dal Funzionario Responsabile del tributo.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 43

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 19 del presente Regolamento, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire al Funzionario Responsabile del tributo la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. Il responsabile rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
5. In caso di mancato pagamento di una delle rate successive alla prima, entro la data di scadenza della successiva, il contribuente decade dal beneficio della rateazione, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.
6. Per importi superiori a 10.000,00 euro la concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.

Art. 44

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né

dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 45

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 3 D.Lgs. 218/1997.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.
3. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

CAPO IV

RECLAMO/MEDIAZIONE

Art. 46

[Abrogato dal 2025]

TITOLO VI

SANZIONI TRIBUTARIE E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 47

Determinazione ed irrogazione delle sanzioni tributarie non penali e delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

1. Per i ritardati od omessi versamenti diretti di tributi riscossi dal Comune o da terzi a favore del Comune, si applicano le sanzioni amministrative in materia di riscossione previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471 che si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
2. Per la omessa, ritardata, o infedele presentazione di dichiarazioni o denunce si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le singole entrate tributarie.
3. Le sanzioni tributarie non penali e le sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie si applicano secondo le norme dei D.Lgs. 18/12/97 n. 471, n. 472 e n. 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le sanzioni amministrative e le sanzioni tributarie non penali contestate o irrogate

per violazioni di norme tributarie sono ridotte ad un terzo dell'importo indicato nell'atto di contestazione o irrogazione, nel caso di definizione agevolata della controversia nei modi e nei termini indicati dagli art 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 mediante il pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto.

5. Le sanzioni amministrative e le sanzioni tributarie non penali contestate per violazioni di norme tributarie non sono applicate quando si verifichi l'esistenza delle cause di non punibilità indicate dall'art. 6 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472.

Art. 48

Ravvedimento operoso

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e delle modificazioni a questo apportate dall'art. 10bis del DL n. 124/2019 convertito con modificazioni in L. n. 157/2019, le sanzioni amministrative tributarie sono ridotte:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6bis della Legge n. 212/2000 e s.m.i., non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. Si richiamano in proposito le disposizioni contenute nell'art. 12bis comma 16 del presente Regolamento;
 - f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
2. Per il combinato delle disposizioni contenute nell'art. 13 commi 1 e 1ter del D.Lgs n. 472/1997 e s.m.i., la regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche oltre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla

regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 49 Disposizioni finali

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga:
 - a) il Regolamento Generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione C.C. n° 6 del 25 febbraio 1999 e s.m.i.;
 - b) il Regolamento dell'accertamento con adesione approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 25 febbraio 1999 e s.m.i.
 - c) il Regolamento sul diritto di interpello del contribuente approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 16 giugno 2016.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 50 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Le modificazioni al presente Regolamento entrano in vigore in base alle disposizioni normative disciplinanti la materia.